

# FEDER GROSSISTI NOTIZIE

---

Federgrossisti  
Via Properzio n. 5 - 00193 Roma  
Tel. 06/68891371 - fax 06/68890476

Direttore: Dr. Antonio FABIANI  
e-mail: [federgrossisti@tin.it](mailto:federgrossisti@tin.it)  
[www.federgrossisti.it](http://www.federgrossisti.it)

---

n. 16 del 20/04/2020

bollettino interno riservato ai soci

In questo numero:

## **DECRETO "LIQUIDITA"**

(SACE spa)  
(FONDO DI GARANZIA PMI)

## **SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI**

(CALCOLO DEGLI ACCONTI D'IMPOSTA)  
(CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE)

## **INFORTUNIO DA CORONAVIRUS**

(SOSPENSIONE DECADENZA PRESTAZIONI)  
(CHIARIMENTI INAIL)

## DECRETO “LIQUIDITA” ulteriori chiarimenti.

Il decreto-legge 7 aprile 2020 (c.d. decreto liquidità), ha previsto due tipologie di interventi per la erogazione di liquidità alle imprese in questo periodo emergenziale dovuto al covid 19:

- 1) intervento di garanzia pubblica prestata attraverso la SACE spa (articolo 1);
- 2) intervento tramite il Fondo di Garanzia per PMI (articolo 13).

### SACE spa (articolo 1)

L’argomento è già stato illustrato sul ns. notiziario n. 14 dello scorso 10 aprile c.a., a cui si rimanda.

Comunque, in breve sintesi, si ricorda che la entità del prestito, assistito dalla garanzia, non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

- a) 25% del fatturato annuo relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato, ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio;
- b) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dall’ultimo bilancio, ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio;
- c) qualora l’impresa abbia avviato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.

Si tratta di garanzia dello Stato, in misura variabile dal 90 al 70%, a seconda della dimensione d’impresa e più precisamente essa copre il:

- a) 90% dell’importo del finanziamento, per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- b) 80% dell’importo del finanziamento, per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- c) 70% dell’importo del finanziamento, per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

I finanziamenti dovranno avere durata non superiore a 6 anni; è anche prevista la possibilità per i beneficiari di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

Il disciplinare inviato da Sace spa ai soggetti finanziatori prevede i seguenti step:



Per le garanzie Sace sono previste le seguenti commissioni annuali sull'importo garantito:

- per i finanziamenti di PMI sono pari allo 0,25% per il primo anno, allo 0,50% per il secondo e terzo anno, all'1% per il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono pari a 0,50% per il primo anno, all'1% per il secondo e terzo anno, al 2% per il quarto, quinto e sesto anno.

Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.

I finanziamenti devono essere destinati a sostenere costi del personale, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante, per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

Il disciplinare prevede un sistema di reporting periodico dalle banche a Sace con frequenza trimestrale, strumento di controllo e accountability che consentirà il monitoraggio delle esposizioni e l'andamento complessivo dell'operatività e dei suoi impatti effettivi.

Sebbene lo strumento risulta particolarmente idoneo per imprese di maggiori dimensioni che non possono accedere al Fondo di garanzia PMI, alla garanzia Sace possono ricorrere anche le piccole e medie imprese, nonché ai lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, ma esso è subordinato al pieno utilizzo della loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI.

### **FONDO DI GARANZIA PMI (articolo 13)**

Il decreto "liquidità" ha previsto il rilascio di una garanzia pubblica da parte del Fondo di garanzia PMI, con copertura pari al 100%, su nuovi finanziamenti di durata massima di 6 anni (con preammortamento di almeno 24 mesi) a favore di micro, piccole e medie imprese (eccezionalmente in questo caso anche fino a 499 dipendenti), persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, per un importo massimo di 25 mila euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

Come comunicato lo scorso 14 aprile con la nostra circolare n. 31/2020, il Fondo di Garanzia PMI ha reso disponibile lo specifico modulo (c.d. Allegato 4 - bis) per la richiesta di garanzia su questi finanziamenti, modulo già inviato con la suddetta nota informativa.

Nei giorni scorsi, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha emanato uno schema esemplificativo sull'accesso ai finanziamenti bancari per liquidità fino a 25.000 € che vuole essere un riferimento anche per le imprese nella preparazione della richiesta di garanzia, nonché nella comprensione della procedura da seguire e dei documenti da dover fornire al soggetto finanziatore.

A tal riguardo, è opportuno sottolineare che i soggetti finanziari deputati all'erogazione del credito, ivi inclusi confidi e banche, sono comunque tenuti all'espletamento di alcuni adempimenti formali necessari, da un lato, ai fini del rispetto delle regole della vigilanza e antiriciclaggio e, dall'altro, a ridurre al minimo l'eventuale rischio di rendere inefficace la copertura offerta dal Fondo di Garanzia PMI in caso di eventuale futura attivazione della garanzia.

Ciò impone, evidentemente, un iter istruttorio che, seppur estremamente semplificato rispetto a quello ordinariamente seguito, potrebbe non assicurare un'immediata erogazione del credito.

Tornando ai contenuti dello schema predisposto da ABI, si evidenzia che per chiedere il finanziamento garantito dal Fondo PMI occorre inviare al soggetto finanziatore:

- il modulo di richiesta del finanziamento messo a disposizione dal finanziatore;
- il modulo di richiesta della copertura del Fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it), nella sezione Modulistica (“Allegato 4-bis”);
- i moduli di finanziamento e di richiesta della garanzia devono essere compilati, sottoscritti e forniti al soggetto finanziatore, ad esempio attraverso un invio all'indirizzo e-mail via posta elettronica certificata, con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore o, se previsto, compilando i moduli direttamente sul sito del soggetto finanziatore,
- per la compilazione del modulo di garanzia, dopo aver inserito i dati anagrafici dell'impresa (inclusi quelli del legale rappresentante che sottoscrive il modulo) o quelli della persona fisica beneficiaria, al punto 13 dell'Allegato 4-bis va indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento (es. acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture, o semplicemente “liquidità”);
- il punto 17 dell'Allegato 4-bis va compilato solo se l'impresa richiedente l'agevolazione ha già beneficiato di “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” attivati dal nostro Paese nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia per l'emergenza COVID-19 (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni). Non devono essere indicate eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute in via ordinaria dal Fondo di garanzia PMI e comunque le agevolazioni già ottenute in regime de minimis;
- una volta acquisiti i documenti, il soggetto finanziatore può procedere ad inserire le informazioni sul portale del Fondo di garanzia;
- il Fondo di garanzia darà riscontro della presa in carico della pratica;
- il soggetto finanziatore può quindi procedere all'erogazione del finanziamento senza attendere l'ammissione della domanda al Fondo di garanzia PMI;
- nel caso in cui l'impresa richieda per la prima volta la garanzia del Fondo, successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto finanziatore, il Fondo provvede ad inviare le credenziali per l'accesso al portale del Fondo all'indirizzo di posta elettronica dell'impresa;
- l'impresa può accedere al portale del Fondo per visualizzare lo stato di lavorazione delle proprie richieste ed assolvere, in una fase successiva, ad eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o di escussioni della garanzia.

E' opportuno sottolineare che i soggetti finanziari deputati all'erogazione del credito sono comunque tenuti all'espletamento di alcuni adempimenti formali necessari, da un lato, al rispetto dalle regole della vigilanza e antiriciclaggio e, dall'altro, a ridurre al minimo l'eventuale rischio di rendere inefficace la copertura offerta dal Fondo di Garanzia PMI in caso di eventuale futura attivazione della garanzia; in altri termini, l'impresa deve avere lo stato di “buona salute aziendale, come lo disciplina la Commissione europea, e sono inoltre escluse le aziende con crediti classificati “in sofferenza”, e ormai inesigibili; oppure “inadempienze probabili, ovvero “scadute o sconfinamenti deteriorati”.

---

Riferimenti: -decreto-legge n. 23 del 18-04-2020 (G.U. n. 94 dell'8-04-2020);  
-chiarimenti ABI.

# **SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI CALCOLO DEGLI ACCONTI D'IMPOSTA**

chiarimenti Agenzia delle Entrate

## **Premessa**

Il decreto-legge n. 23 dell'8 aprile u.s. (meglio noto come "decreto liquidità"), già ampiamente illustrato nei precedenti nostri notiziari, aveva introdotto anche alcune misure di carattere fiscale, prescindendo dall'attività economica concretamente esercitata, in ordine ai versamenti tributari (ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, IVA), alla proroga della sospensione, al calcolo degli acconti d'imposta ed alla assistenza fiscale a distanza.

Con riferimento a tali problematiche, l'Agenzia delle Entrate, con una propria circolare, ha fornito gli opportuni chiarimenti.

## **Sospensione dei versamenti tributari.**

La Circolare esamina, innanzitutto, la disciplina dettata dall'art. 18 del suddetto decreto, riguardante la sospensione dei versamenti tributari in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, diretta a sostenere i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno inciso sulla liquidità dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi (non superiori a 50 milioni di euro), conseguiti nel periodo di imposta 2019, e all'andamento del fatturato e dei corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Sono, dunque, sospesi i versamenti in autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'IVA, a condizione che vi sia una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%:

- del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020);
- del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020).

Il medesimo articolo 18 prevede, inoltre, la sospensione dei medesimi versamenti per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, nel periodo di imposta 2019, a condizione che il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti almeno del 50%, rispettivamente, nel mese di marzo o aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

A tal riguardo, l'Agenzia ha precisato che:

- 1) ai fini del calcolo del fatturato, la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura

- 2) (ved. nota 1);
- 3) per i contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente, la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019), stante il dato letterale della norma;
- 4) coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo) potranno, comunque, ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorrono i presupposti in base ai dati di aprile;
- 5) nei casi in cui non sussista l'obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad esempio per le operazioni previste all'articolo 74 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso al concetto di ricavi e compensi e, pertanto, il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione;
- 6) per i soggetti che certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi si compie sulla somma dei due elementi.

Le predette sospensioni spettano anche a tutti i soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione dopo il 31 marzo 2019 e agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, limitatamente alla ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato.

Per quanto riguarda la ripresa della riscossione, infine, viene precisato che i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

### **Proroga del periodo di sospensione.**

Sono stati forniti chiarimenti anche in merito alla proroga, disposta dall'articolo 19 del Decreto, del periodo di sospensione (prima fino al 31 marzo, oggi fino al 31 maggio) degli obblighi di assoggettamento alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni, inerenti ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari.

La predetta sospensione opera al verificarsi di una triplice condizione riferita ai soggetti percipienti "sostituiti".

In particolare, i beneficiari di tale misura ("i sostituiti") non devono aver conseguito, nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, un ammontare di ricavi o compensi superiore a 400.000 euro; non devono aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato e, infine, devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Per tali soggetti, il beneficio consiste nella possibilità di incassare i redditi in questione, senza subire l'effettuazione delle ritenute d'acconto previste dalle richiamate disposizioni, purché la percezione di tali redditi avvenga nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia) e il 31 maggio 2020.

Il versamento dell'importo corrispondente alle ritenute d'acconto non subite potrà essere effettuato, dai beneficiari della predetta sospensione, in un'unica soluzione entro il 31 luglio

2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

## Calcolo degli acconti

L'Agenzia delle Entrate fornisce altri importanti chiarimenti con riferimento alle previsioni di cui all'art. 20 del Decreto, relative al calcolo degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per il calcolo degli acconti (articolo 20 del decreto), relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle società e sull'imposta regionale sulle attività produttive, si ricorda che, in linea generale, viene sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo "storico").

In alternativa, coloro che, per l'anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente possono ricorrere al metodo "previsionale".

In tal caso, il calcolo viene effettuato sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto.

Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

La disciplina dettata dall'articolo 20 consente, dunque, la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo "previsionale" anziché il metodo "storico", solo per il periodo d'imposta 2020, escludendo l'applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute non inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Al riguardo, viene chiarito che è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso per sanare l'omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto, sempreché non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, e 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata.

Lo scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, non deve essere superiore al margine del 20%.

La disposizione, infine, deve intendersi riferita all'importo degli acconti complessivamente dovuti per l'anno d'imposta 2020.

Detto importo, infatti, è determinato nel mese di giugno e va versato in una o due rate, a seconda che il quantum - superi o meno determinate soglie normativamente individuate.

## Assistenza fiscale a distanza

In materia di assistenza fiscale a distanza, (articolo 25), con riferimento al periodo d'imposta 2019, viene consentito ai CAF e ai professionisti abilitati di gestire "a distanza" l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730, con modalità telematiche, acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente.

A tal proposito, è consentito che l'autorizzazione all'accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del CAF o del professionista abilitato e deve contenere le informazioni essenziali dell'assistito (codice fiscale e dati anagrafici e la denominazione del CAF o il nome del professionista; il consenso all'accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali; la sottoscrizione del contribuente).

-----  
Riferimenti: circolare Agenzia delle Entrate n. 9 del 13/04/2020.

---

### Nota 1.

Ad esempio, nel calcolo dell'ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.



## **INFORTUNIO DA CORONAVIRUS**

-sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prestazioni;  
-chiarimenti INAIL.

L'Inail ha fornito chiarimenti sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste di prestazioni, la revisione delle rendite Inail e per la tutela degli infortuni sul lavoro per infezione da nuovo coronavirus.

### **Sospensione termini di prescrizione e decadenza prestazioni Inail**

L'articolo 42, comma. 1, del decreto-legge 18/2020 ha sospeso dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e prescrizione per le richieste di prestazioni Inail, nonché dei termini di decadenza per la revisione delle rendite che scadono nel predetto periodo.

La sospensione si applica anche alle domande di rendita per infortunio mortale, di richieste, su domanda del titolare e su disposizione dell'Inail, di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o per malattia professionale.

I termini riprendono a decorrere dalla scadenza del predetto periodo di sospensione.

### **Tutela infortunistica per infezione da Coronavirus**

L'Istituto precisa che i casi di infezione da coronavirus, contratta in occasione di lavoro e occorsi a qualsiasi soggetto assicurato all'Istituto, sono inquadrati come infortuni sul lavoro.

Sono tutelati, innanzitutto, gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, per i quali vi è una presunzione di origine professionale dell'infortunio, considerata l'elevatissima probabilità che questi lavoratori vengano a contatto con il virus.

Lo stesso principio si applica anche ad altre categorie di lavoratori che operano in costante contatto con l'utenza, come ad esempio, i lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc...

Le predette situazioni non esauriscono, però, l'ambito di intervento in quanto residuano quei casi, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi "gravi precisi e concordanti" tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice.

La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa.

In tali casi l'Istituto chiarisce che, al fine di garantire la piena tutela, si dovrà fare ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali.

La tutela Inail decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus, anche se accertato successivamente all'inizio della quarantena.

Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica di infortunio all'Inail.

Per il datore di lavoro permane l'obbligo di denuncia/comunicazione d'infortunio all'Inail, allorché è venuto a conoscenza del contagio occorso al lavoratore.

L'Inail invita le proprie Sedi, alla luce della situazione emergenziale, a valutare in favore del datore di lavoro e dell'infortunato sia le modalità di trasmissione sia le decorrenze dei termini di legge per la compilazione e la trasmissione delle denunce da parte dei datori di lavoro.

### **Erogazione prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni**

Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista sia per i soggetti assicurati Inail, sia per i soggetti per i quali non sussiste il predetto obbligo assicurativo.

### **Infortunio sul lavoro in itinere durante il periodo di emergenza da COVID – 19**

I contagi da coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortuni in itinere. In tali casi il riconoscimento medico-legale sarà guidato dal dato epidemiologico.

Con riferimento all'infortunio in itinere, il mezzo di trasporto privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa è considerato necessitato.

Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica.

### **Esclusione degli eventi infortunistici derivanti da Coronavirus dalla determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.**

Gli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo coronavirus non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

-----  
Riferimenti: circolare INAIL n. 13 del 3/04/2020.